

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
A.I.C. Italia

STATUTO
Approvato dal Consiglio Nazionale
Il 25 Maggio 1995

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

I Gruppi di Volontariato Vincenziano, A.I.C. Italia (1), sono un'associazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo.

L'associazione è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro.

(1) Associazione Internazionale delle "Carità" fondate da S. Vincenzo de'Paoli.

Art. 2 – Identità

Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo de'Paoli; opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l'Assistente Generale dell'Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione ha per scopo:

- la promozione umana e cristiana;
- la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
- l'incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto, quando la situazione lo richieda.

Art. 4 – Metodo

Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 3 l'associazione intende:

- collaborare strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale;
- favorire la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;
- assicurare ai suoi membri l'informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica necessaria ad un'azione rispondente ai bisogni reali;
- sostenere e realizzare programmi, progetti ed interventi concreti.

Per il proseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive; gli effetti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

Art. 5 – Sede e organizzazione territoriale

L'Associazione ha sede in Roma ed è articolata in sezioni regionali.

Le sezioni regionali godono di autonomia organizzativa e amministrativa.

Art. 6 – I Gruppi

Nucleo fondamentale dell'Associazione sono i Gruppi, operanti a livello locale.

Il Gruppo è costituito da volontari che operano insieme per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3. Ogni persona che si riconosca nello spirito e nella prassi del presente Statuto può chiedere di aderire ai Gruppi di Volontariato Vincenziano presentando domanda ad un Gruppo, che dovrà provvedere alla sua formazione iniziale.

Ogni Gruppo elegge tra i propri membri un Presidente, eventualmente un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 7 – Livello cittadino e provinciale e diocesano

1. Se in una città operano cinque o più gruppi viene costituito un Consiglio cittadino composto dai presidenti dei Gruppi stessi. Il Consiglio può cooptare altri membri dell'Associazione in numero non superiore ad un terzo dei suoi componenti; essi entrano a farne parte con voto consultivo.

Il Consiglio cittadino elegge il suo Presidente, eventualmente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

2. Se in un territorio di una provincia o diocesi – al di fuori della città di cui al punto 1. – operano più gruppi, si applicano a livello provinciale o diocesano le disposizioni di cui al punto 1. del presente articolo.

Art. 8 – Sezioni regionali

In ogni regione d'Italia, comprese quelle a Statuto speciale, sono costituite sezioni regionali dei gruppi di volontariato Vincenziano dotate di autonomia organizzativa e amministrativa. Le sezioni regionali sono formate dai gruppi operanti nel territorio della regione.

Organi delle sezioni regionali sono:

- l'Assemblea regionale
- il Consiglio regionale
- il Presidente regionale.

Art. 9 – Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è composta da tutti i gruppi della regione ed è convocata e presieduta dal Presidente regionale.

Essa si riunisce una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione annuale.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri. Presenti in proprio o per delega di altro membro; in seconda convocazione qualunque sia in numero degli intervenuti.

Art. 10 – Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto dai presidenti cittadini e provinciali (o diocesani) ed è convocato e presieduto dal Presidente regionale.

Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio regionale; in tal caso il Presidente regionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni.

Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed elegge il Presidente regionale, uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il tesoriere che entrano a far parte del Consiglio.

Il Consiglio stesso può cooptare altri membri in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti; i cooptati hanno voto consuntivo.

Il Consiglio rende operative le linee programmatiche approvate dal consiglio nazionale.

Art. 11 – Presidente regionale

Il Presidente regionale:

- promuove, coordina e anima l'attività dei gruppi della Regione;
- predispone la relazione annuale dell'attività stessa ed i bilanci consuntivo e preventivo che sottopone al voto dell'Assemblea;
- rappresenta in seno al Consiglio nazionale i gruppi della sua regione;
- rappresenta la Sezione presso gli organismi regionali religiosi e civili;
- provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l'esercizio dell'attività del volontariato.

Il Presidente regionale ha la legale rappresentanza della Sezione regionale.

Art. 12 – Organi nazionali

Sono organi dell'associazione a livello nazionale:

- l'Assemblea nazionale
- il Consiglio nazionale
- il Comitato di presidenza
- il Presidente nazionale.

Art. 13 – Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale, costituita dai Presidenti regionali, provinciali e cittadini è convocata e presieduta dal Presidente nazionale. Si riunisce una volta l'anno ed approva la relazione delle attività dell'Associazione e i bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi membri presenti in proprio o per delega di altro membro; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli interventi.

Art. 14 – Consiglio nazionale

1. – Il Consiglio nazionale è formato dai Presidenti regionali, dai membri del Comitato di Presidenza di cui al successivo art. 15, nonché dal Segretario e dal Tesoriere. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.
2. – E' presieduto e convocato dal Presidente nazionale almeno due volte l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti regionali; in tal caso, il Presidente nazionale deve provvedere alla convocazione entro

quindici giorni da ricevimento della richiesta e il consiglio deve essere tenuto entro trenta giorni dalla convocazione.

4. – Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei presidenti, salvo le modifiche statutarie che devono essere approvate dai due terzi degli aventi diritto al voto.
5. – Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti:
 - approvare la relazione delle attività predisposta dal Comitato di presidenza;
 - deliberare le linee di indirizzo dell'Associazione;
 - approvare il programma generale di attività;
 - approvare le modifiche al presente Statuto proposte da almeno un terzo dei componenti del Consiglio;
 - eleggere il Presidente nazionale e i Vice Presidenti;
 - eleggere i membri del Comitato di presidenza, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 15 – Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti nazionali e dai membri eletti dal Consiglio nazionale in numero non superiore ad un terzo dei membri facenti parte del Consiglio nazionale. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.
2. Il Comitato di presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Comitato di presidenza ha i seguenti compiti:
 - curare gli affari ordinari dell'Amministrazione;
 - proporre le norme del funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'esame del Consiglio i bilanci consuntivo e preventivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro (congressi, convegni, giornate di studio, incontri spirituali) in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale di attività approvato dal Consiglio nazionale;
 - ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio nazionale e del Comitato di presidenza, è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti; nella stessa riunione vengono altresì eletti con le stesse modalità i Vice Presidenti.
2. Il Presidente:
 - rappresenta legalmente l'Associazione a livello nazionale;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di presidenza;
 - promuove e anima la formazione e l'attività caritativa dell'Associazione;
 - coordina l'organizzazione mantenendosi in contatto con i Presidenti regionali;
 - rappresenta l'Associazione presso l'Assemblea Internazionale delle Delegate;
 - cura i rapporti di carattere nazionale ed internazionale con altri Gruppi, Movimenti ed associazioni.
3. In caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato di presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di Presidenza.

Art. 18 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo che presenta al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 19 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi e dalle quote dei volontari;
- dagli eventuali redditi patrimoniali;
- dai contributi, lasciti e donazioni di soggetti giuridici, pubblici o privati.
- L'Associazione può disporre a livello nazionale delle entrate se specificatamente destinate a tale livello o prive di qualsiasi indicazione di destinazione.

Art. 20 – Obblighi e diritti dei Volontari

I Volontari hanno il diritto e l'obbligo di partecipare agli organi indicati dal presente Statuto e di votare, anche con delega, in conformità con quanto in esso previsto.

E' ammesso altresì il recesso degli associati. I Consigli, ai vari livelli, possono deliberare l'esclusione di un associato per gravi motivi.

Art. 21 – Destinazione eventuale dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni saranno destinati ad altra Associazione di Volontariato operante nel settore del sostegno alle persone in difficoltà.

Art. 22 – Norme finali

Per quanto non diversamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

